

PROPOSTA N. 1468 del 28/05/2020

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 63 DEL DLGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "RECEPTION E ACCOGLIENZA" DA ESEGUIRSI PRESSO GLI UFFICI AMMINISTRATIVI E LE RESIDENZE UNIVERSITARIE DI DiSCO.

vista la legge regionale 27 luglio 2018 n. 6 "*Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione*";

visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00016 del 06/02/2019 "*Nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza – DiSCO*" che nel dispositivo stabilisce: "*di nominare il dott. Alessio Pontillo quale Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza – DiSCO con decorrenza dal decreto di costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente, per la durata prevista ai sensi dell'articolo 7, comma 2 della legge regionale n. 6/2018*";

visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00211 del 07.08.2019 "*Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza – DISCO*" (BURL N. 69 del 27/08/2019): "*di costituire il Consiglio di amministrazione dell'Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza – DiSCO, ai sensi dell'articolo 8, comma 1 della legge regionale 27 luglio 2018 n. 6*", con decorrenza dall'efficacia della nomina di cui sopra;

preso atto che in data 25 settembre 2019 si è costituito e insediato il Consiglio di Amministrazione dell'Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza – DISCO;

visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 13 del 10 maggio 2019 avente ad oggetto: "*Approvazione riorganizzazione temporanea delle strutture dell'Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza - DiSCO in attuazione della legge regionale n. 6/2018*";

vista la delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCO, n. 14 del 13 novembre 2019 avente ad oggetto: "*Nomina del Direttore Generale dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza – dott. Paolo Cortesini*";

visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio del 15 novembre 2019 N.T00275 avente ad oggetto "*Integrazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza –DiSCO*";

visto il Decreto del Direttore Generale n. 7 del 31 marzo 2020 avente ad oggetto tra l'altro: "*Affidamento incarico di dirigente ad interim Area 3 "Gare e Contratti" e Area 5 "Manutenzione Straordinaria Servizi Tecnici e Sicurezza"*, all'Ing. Mauro Lenti;

vista la determinazione direttoriale n. 1694 del 30 maggio 2019, con la quale è stato conferito l'incarico della posizione organizzativa "*Servizio 3.1. Gare e Contratti e Albo fornitori*" dell'Area 3 Provveditorato e Patrimonio al dott. Saverio Fata a far data dal 1° giugno 2019 e fino al 31 maggio 2020;

vista la determinazione direttoriale n. 591 del 19 maggio 2016, a cui si rinvia *per relationem*, con la quale l'Amministrazione ha indetto la "*PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DELL'ADISU DI ROMA UNO, DELL'ADISU DI ROMA DUE, DELL'ADISU DI ROMA TRE E LAZIODISU (compreso il CED), (ADISU METROPOLITANA) – LOTTO 1 E DELL'ADISU DI CASSINO (LAZIO MERIDIONALE) - LOTTO 2 E DELL'ADISU DI VITERBO (LAZIO SETTENTRIONALE) – LOTTO 3*" (la gara indicata contiene il servizio di pulizie, oggetto del presente provvedimento);

viste le determinazioni direttoriali n. 2091 (Lotto 1), n. 2092 (Lotto 2) e n. 2093 (Lotto 3) del 9 luglio 2018, di aggiudicazione della gara di cui sopra al RTI Consorzio Integra;

viste le sentenze del TAR Lazio 14 gennaio 2020 n. 384 e n. 386, a cui si rinvia *per relationem*, che impongono alla Stazione appaltante di provvedere sugli effetti dell'aggiudicazione di cui ai sopra menzionati provvedimenti, dichiarando la decadenza dell'aggiudicatario dall'aggiudicazione stessa e che obbligano l'Amministrazione ad esercitare il potere discrezionale di valutazione dei fatti presi in considerazione dal provvedimento sanzionatorio dell'AGCM n. 27646 del 13 maggio 2019 al fine di *“determinarsi sulla sussistenza o meno di un grave illecito professionale tale da rendere dubbia la affidabilità e la integrità della società Engie Servizi e quindi, di riflesso, del raggruppamento temporaneo di imprese con la mandataria GSA”*;

vista la nota prot. n. 26298 del 17 gennaio 2020 con la quale l'Amministrazione ha avviato il sub-procedimento sull'affidabilità e sull'integrità della società ENGIE SERVIZI tutt'ora in corso anche in considerazione dell'art. 37 del DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23;

visto la nota prot. n. 73783 del 30 gennaio 2020, a cui si rinvia *per relationem*, con la quale l'Avvocatura Generale dello Stato, a seguito della sentenza sopra indicata, ha invitato l'Amministrazione a procedere alla decadenza dell'aggiudicazione nonché all'esercizio del potere discrezionale di valutazione dei presupposti ostativi all'aggiudicazione in favore del RTI GSA (avente come mandante la società ENGIE SERVIZI);

considerato che nella nota sopra indicata, l'Avvocatura Generale dello Stato ha comunicato all'Ente espressamente che: *“Nelle more dell'adozione delle determinazioni da assumere, tra cui il prospettato affidamento ex art. 63 de d. lgs. 50/2016 o quelle riportate nella nota del 21 gennaio (assicurare i servizi mediante Soggetto Aggregatore o mediante la Convenzione Consip), codesta Amministrazione dovrà valutare l'adozione di una proroga in favore dell'attuale raggruppamento, al fine di garantire la continuità e regolarità dei servizi in favore dell'utenza”*;

visto il ricorso in Consiglio di Stato acquisito con prot. n. 94878 del 4 febbraio 2020 proposto dal Consorzio Integra avverso la sentenza del TAR Roma n. 384/2020;

considerato che il 24 febbraio 2020 risulta attiva la Convenzione Consip per i *“SERVIZI INTEGRATI, GESTIONALI ED OPERATIVI, DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, NONCHÉ NEGLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE ISTITUZIONI UNIVERSITARIE PUBBLICHE ED AGLI ENTI ED ISTITUTI DI RICERCA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388”* (Facility Management 4) - **LOTTO 11** - CIG 5651336DFC;

considerato che la Convenzione sopra menzionata contiene i servizi facenti parte della procedura di gara espletata da DiSCo ed oggetto della vicenda giurisdizionale ancora in corso;

considerato che la Convenzione sopra citata riguarderebbe soltanto le strutture ricadenti nel territorio di Comune di Roma (escluso I° Municipio) rimando escluse quelle dell'Amministrazione (ricadente nel Municipio II) ubicate nel territorio di Cassino, Viterbo e Latina;

considerato che le strutture dell'Ente ubicate nel territorio di Cassino, Viterbo e Latina rientrerebbero invece nel **Lotto 9** CIG:5651329837 (Regione Lazio - con esclusione del Comune di Roma e Regione Sardegna) del **Facility Management 4** di Consip aggiudicato ma tutt'ora inattivo;

vista la nota prot. num. 149363 del 31 marzo 2020 con la quale l'Amministrazione ha comunicato l'avvio del procedimento di esclusione alla soc. Engie, mandante del raggruppamento in RTI con capogruppo G.S.A. e per l'effetto anche di quest'ultimo, assegnando un termine per memorie e documentazione a difesa;

vista la nota prot. num. 149362 del 31 marzo 2020 con la quale l'Amministrazione ha comunicato l'avvio del procedimento di esclusione al RTI Rekeep, assegnando un termine per memorie e documentazione a difesa;

considerato che i suddetti termini procedurali hanno subito una sospensione in ragione della diffusione pandemica da Covid-19, sottesa alla dichiarazione dello stato di emergenza fino al 31 luglio 2020;

preso atto della intervenuta comunicazione del 1 aprile 2020 da parte dell'Avvocatura dello Stato in cui l'Amministrazione viene informata che l'udienza pubblica dinanzi al Consiglio di Stato, relativamente ai contenziosi in essere sulla procedura menzionata in epigrafe, è stata rinviata al 10 dicembre 2020;

considerato che l'Amministrazione aveva comunque preso contatto con l'aggiudicatario della Convenzione Consip sopra indicata (v. Verbale del 11 marzo 2020), per l'attivazione del lotto di interesse, e

l'effettuazione dei previsti sopralluoghi, sospesi per l'intervento di provvedimenti restrittivi, anche della circolazione, in ragione del diffondersi del contagio pandemico;

preso atto che non è stato perciò possibile completare tutte le attività prodromiche all'adesione e quindi aderire alla Convenzione Consip *Facility Management ed. 4* per la stringente tempistica prestabilita nella Convenzione stessa, a fronte, viceversa, del lungo termine di rinvio dell'udienza relativa al contenzioso in essere (cfr. Allegato 4 "Schema di Convenzione" art. 4 co. 5; All. 5- "Capitolato tecnico" art. 5.5.2.2.; All. 4b allo Schema di Convenzione – "Condizioni generali" art. 3);

considerato infatti che in base ai termini e condizioni di adesione alla suddetta Convenzione Consip è necessario completare l'ordinativo con il Fornitore entro un termine breve, che non consente all'Amministrazione di attendere l'esito del contenzioso in essere la cui udienza di discussione è stata fissata per il 10 dicembre 2020, senza considerare gli ulteriori 30 giorni per il deposito della sentenza;

visti, altresì, gli artt. 15 e 16 dell'Allegato 4b alla Schema di convenzione – Condizioni Generali della Convenzione Consip sopra citata;

considerata pertanto l'altra opzione prospettata nel Parere dell'Avvocatura Generale dello Stato sopramenzionato (nota prot. n. 73783 del 30 gennaio 2020) e cioè il ricorso ad una procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, comma 2 lett. c) cod. contr. pubbl.;

visto l'art. 63 comma 2 lett. c) alla stregua del quale:

"Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata: [...]"

c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici".

preso atto di quanto precisato dall'ANAC in merito al ricorso a tale procedura ed in particolare che *"l'urgenza prevista dalla norma deve essere qualificata, connotata cioè da speciali caratteristiche, che non la rendono compatibile con i tempi imposti dalle ordinarie procedure di evidenza pubblica. Lo stato di necessità deve essere caratterizzato da eventi imprevedibili per la stazione appaltante corrispondenti a situazioni eccezionali e contingenti. Inoltre, l'urgenza di provvedere non deve essere addebitabile in alcun modo all'Amministrazione per carenza di adeguata organizzazione o programmazione ovvero per sua inerzia o responsabilità"* (v. Delibera Anac n. 305/2019);

ritenuto, nella fattispecie concreta, che il contenzioso pendente in ordine alla procedura aperta sopra soglia per la "Gestione Residenze" (indetta con determinazione direttoriale n. 591 del 19 maggio 2016) sopra indicata, nella quale si colloca anche il servizio (di pulizie) richiesto, ha dato luogo ad un significativo e non prevedibile allungamento della tempistica di definizione dei vari procedimenti avviati, in ragione del rinvio dell'udienza di merito al 10 dicembre 2020, che ha al contempo impossibilitato l'Amministrazione all'adesione alla Convenzione Consip *Facility management ed. 4* per l'allungamento indefinito dei tempi incompatibile con quelli prescritti per l'adesione;

considerato altresì che la valutazione rimessa all'Amministrazione in merito al secondo graduato (RTI GSA coinvolto nel sub-procedimento di esclusione come sopra rappresentato), connotata da complessità e garanzia del contraddittorio con l'operatore interessato, ha subito un imprevedibile arresto procedimentale per le ragioni sopraindicate, non imputabili alla stessa;

vista la Delibera dell'Anac 9 aprile 2020, n. 312 con la quale l'Autorità ha fornito prime indicazioni in merito all'incidenza delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

considerato infine che lo stato di emergenza da Covid-19 ha reso oggettivamente difficile l'espletamento di nuove gare, oltre che la prosecuzione di quelle già indette, nella misura in cui agli operatori concorrenti non era possibile effettuare i richiesti sopralluoghi prodromici alla formulazione delle offerte, in ragione delle progressive e sempre più stringenti misure adottate con i provvedimenti governativi (tra cui, chiusure territoriali, blocco della produzione; sospensione dei servizi);

visto il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 luglio 2018 Individuazione delle categorie merceologiche, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2014, n. 89. (18A05421) che individua le categorie di beni e servizi (tra le quali il servizio oggetto del presente provvedimento) e le relative soglie di obbligatorietà al superamento delle quali le *"amministrazioni statali centrali e periferiche ad*

esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli entiregionali, gli enti locali di cui all'art. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale, ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure, ai sensi dell'art. 9 comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89”;

considerato che nel mese di marzo la Direzione Regionale Centrale Acquisti della Regione Lazio ha preso contatti con l'Amministrazione poiché come soggetto aggregatore intende bandire, per enti dipendenti ed enti locali, le seguenti gare:

- “Gara centralizzata per i Servizi di **Pulizia** degli uffici per le sedi e le strutture regionali” da bandire verso la metà 2020;

Gara centralizzata per i Servizi di **Pulizia** degli uffici per le sedi e le strutture regionali” da bandire verso la metà 2020;

- Gara centralizzata per i Servizi di **Manutenzione** impianti negli immobili delle strutture regionali” da bandire verso la metà 2020;

- Gara centralizzata per i Servizi di **Postalizzazione** da bandire entro fine 2020;

- Gara centralizzata per i servizi di **Facchinaggio** da bandire entro fine 2020;

visto il par. 5.2.1 dell'Allegato 5 del Capitolato Tecnico della Convenzione Consip *Facility Management ed. 4* sopra citata avente per oggetto: “SET MINIMO DI SERVIZI” che prevede espressamente che: “ *Le Amministrazioni che intendano utilizzare la Convenzione sono obbligate ad ordinare ed acquistare un quantitativo minimo di servizi composto da:*

- *per la modalità di erogazione “Facility Management”, almeno 6 servizi operativi tra quelli previsti nel presente Capitolato Tecnico (esclusi i servizi di Minuto Mantenimento Edile, Presidio Tecnologico e di Pulizia e Reperibilità), di cui per lo meno 2 afferenti alla categoria Servizi di Manutenzione (rif. paragrafo 7.1).*

- *per la modalità di erogazione “Facility Management Light” almeno 3 servizi operativi tra quelli previsti nel presente Capitolato Tecnico (esclusi i servizi di Minuto Mantenimento Edile, Presidio Tecnologico e di Pulizia e Reperibilità), di cui per lo meno 1 servizio afferente alla categoria Servizi di Manutenzione (rif. paragrafo 7.1)”;*

considerato, pertanto, che non è possibile aderire alla Convenzione Consip *Facility Management ed. 4* unicamente per il servizio oggetto del presente provvedimento che dovrà comunque, a seguito di interlocuzione con il Soggetto aggregatore regionale per via del categoria merceologiche e della soglia, essere oggetto di una autonoma procedura aperta comunitaria gestita dall'Ente nelle more dell'esecuzione del servizio dall'operatore economico selezionato mediante la procedura avviata con il presente provvedimento di indizione;

considerato che l'Amministrazione ha avviato una collaborazione tutt'ora in corso con la Centrale Acquisti per fornire alla stessa i dati necessari per l'elaborazione del Capitolato d'Oneri delle gare che dovranno essere bandite;

considerato pertanto che tutte le circostanze sopraindicate concorrono in concreto ad integrare *quegli eventi imprevedibili* configuranti *l'estrema urgenza* che impedisce il ricorso a procedure ordinarie dovendosi acquisire il servizio nel minor tempo possibile e che al contrario, il ricorso a procedure ordinarie in questo peculiare frangente comporterebbe inevitabilmente l'adozione di proroghe tecniche, anche ripetute, per garantire la continuità dei servizi;

ritenuto che l'alternativa -pur più celere anche rispetto al ricorso alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. c) - può essere quella della proroga tecnica, tuttavia l'Amministrazione ritiene di non doversi optare ulteriormente in tal senso, se non per il tempo strettamente necessario all'espletamento della presente gara “ponte”;

ritenuto fondamentale ed urgente garantire la continuità di servizi, prioritari ed essenziali, ed in particolare di un servizio di reception ed accoglienza anche a fini contenitivi della diffusione del virus pandemico;

ritenute sussistenti, per le su indicate circostanze, le condizioni per poter ricorrere ad un affidamento ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. c) cod. contr. pubbl.;

visto l'art. 63 comma 6, per le concrete modalità operative della procedura negoziata in questione, alla stregua di cui:

“Le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. L'amministrazione aggiudicatrice sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, ai sensi dell'articolo 95, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione”;

considerato che i criteri che hanno guidato l'Amministrazione nell'individuazione degli operatori da invitare sono i seguenti: operatori che abbiano presentato domanda di partecipazione alla procedura aperta sopra soglia per la “Gestione Residenze” (indetta con determinazione direttoriale n. 591 del 19 maggio 2016) per l'esecuzione del servizio di reception e portierato, i quali abbiano superato in tale gara il vaglio in ordine al possesso dei requisiti di ammissione, che in ragione della loro passata partecipazione abbiano perciò conoscenza dei luoghi in cui il servizio deve essere espletato in modo da consentire un più rapido svolgimento della odierna procedura per la previsione di sopralluoghi solo facoltativi senza pregiudizio per la presentazione di offerte valide;

considerato che, in applicazione dei criteri sopra indicati, riceveranno lettera di invito gli operatori che:

- non sono coinvolti (anche laddove ricompresi nel rti o altra forma) nel contenzioso davanti al consiglio di stato sull'aggiudicazione della predetta gara; *ovvero*
- non sono coinvolte nel provvedimento agcm del 17 aprile 2019; *ovvero*
- non assicurano attualmente il servizio mediante a proroga tecnica presso l'amministrazione;

considerato che, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 53 commi 2 e 3 d.lgs. n. 50/2016 e smi, i dati identificativi degli operatori invitati, cristallizzati in un allegato alla presente determina (che si allega al presente provvedimento), saranno palesati solo dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime;

considerato che a tali operatori, che riceveranno l'invito ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. c) d.lgs. n. 50/2016 e smi a partecipare alla procedura negoziata in oggetto, verrà assegnato un termine, ai fini dell'iscrizione degli stessi alla piattaforma regionale di e-procurement S.TEL.LA. ove si svolgerà la gara;

considerato che la mancata iscrizione nel termine prestabilito, specificato nella lettera di invito, da parte dell'operatore invitato ne impedisce la partecipazione alla procedura in oggetto, dimostrandone il disinteresse, ma non inficia la procedura stessa;

considerato che la peculiarità delle circostanze induce l'Amministrazione ha ritenere opportuno inserire nella documentazione di gara e nel successivo contratto, specifiche clausole risolutive espresse nei casi di:

- attivazione da parte della Direzione Centrale di Acquisto regionale e/o CONSIP di convenzione cui l'Amministrazione possa/debba aderire in relazione a tale specifica tipologia di servizio ovvero anche in relazione alle Convenzioni di Facility Management in cui il servizio di pulizie è ricompreso, inerente le sedi territoriali interessate;
- esito favorevole del contenzioso pendente dinanzi al g.a. relativo alla procedura di “Gestione Uffici e Residenze” (determinazioni direttoriali nn. 2091, 2092 e 2093 del 9 luglio 2018) in cui è ricompreso il servizio in oggetto, con conseguente stipula del relativo contratto inerente alle sedi territoriali interessate;
- esito favorevole del contenzioso relativo ai provvedimenti successivamente formalizzati dalla Stazione appaltante in merito alla procedura di “Gestione Uffici e Residenze”, che ricomprendono il servizio in oggetto, con conseguente stipula del relativo contratto inerente alle sedi territoriali interessate;

considerato che le medesime circostanze possono comportare il mancato perfezionamento della procedura di gara ovvero la mancata aggiudicazione della stessa, senza che gli operatori concorrenti possano lamentare alcun danno;

visto il protocollo d'azione stipulato tra l'Anac e la Regione Lazio e nello specifico la clausola di seguito menzionata recepita dal suddetto protocollo nel Capitolato d'onori nell'appalto di cui si tratta: *“Lazio disu si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp, 318 cp, 319 cp, 310 bis cp, 319 ter cp, 319 quater cp, 320 cp, 322 cp, 322 bis cp, 346 bis cp, 353 cp, 353 bis cp.”;*

considerato che la durata del presente appalto di servizi sarà di 12 mesi a far data dalla stipula del contratto, senza possibilità di rinnovo, stante il carattere eccezionale della procedura utilizzata;

considerato che l'importo a base d'asta dell'appalto di servizi in questione è stimato in € 2.436.009,68, IVA esclusa, per 12 (dodici) mesi;

visto l'art. 95, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi che recita espressamente che: *“Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d)”;*

visto l'art. 23, comma 16 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi che recita espressamente che: *“Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. Per i contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzi regionali aggiornati annualmente. Tali prezzi cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte delle Regioni, i prezzi sono aggiornati, entro i successivi trenta giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sentite le Regioni interessate. Fino all'adozione delle tabelle di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 4. Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l'importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso”;*

considerato che i costi della manodopera sono stimati dal RUP complessivamente in misura pari a € 2.070.608,23, IVA esclusa;

considerato che, ai sensi dell'art. 26 comma 3-bis del D.Lgs. 9/04/2008 n. 81 e s.m.i., non si procederà alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenza (in quanto non si rivengono rischi di natura interferenziale) e pertanto i costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a zero;

visto l'art. 35, c. 1 lett c) fissa le soglie di rilevanza comunitaria in *“€ 214.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali”;*

visto l'art. 40 comma 2 del Dlgs 50/2016 e smi che recita espressamente: *“A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici”.*

visto l'art. 3 della Legge Regionale 10 agosto 2016 n. 2 che prevede: *“A decorrere dal 18 ottobre 2018, la Regione, gli enti pubblici dipendenti dalla Regione, le società regionali in house nonché gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale, per l'espletamento delle procedure di gara per l'acquisizione di beni e servizi di valore superiore alla soglia di rilievo comunitario, sono obbligati ad avvalersi della piattaforma di e-procurement gestita dalla Centrale acquisti regionale e, a decorrere dal 1° luglio 2019, nel rispetto dei propri regolamenti per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, a gestire attraverso la medesima piattaforma il relativo albo fornitori da cui attingere per l'individuazione degli operatori economici da invitare a presentare offerta. Gli enti locali, anche attraverso centrali uniche di committenza di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche, possono avvalersi della piattaforma, previa sottoscrizione di apposito accordo con la Regione”;*

considerata l'attivazione a far data dal 1 ottobre 2019 della Piattaforma S.TEL.L.A. cui l'Ente Disco deve ricorrere per l'espletamento delle procedure sopra soglia comunitaria;

considerato che, sulla base della normativa sopra citata, ed in ragione del valore sopra-soglia comunitaria dell'appalto, la Stazione appaltante intende espletare la procedura in oggetto utilizzando la piattaforma telematica messa a disposizione dalla Centrale Acquisti della Regione Lazio, per invitare almeno cinque operatori economici, ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. c) d.lgs. n. 50/2016 e smi, che possano eseguire le prestazioni indicate nel Capitolato d'Oneri e relativi allegati;

visto l'art. 95, comma 3, lett. a) del D. Lgs. n. 50 del 2016 che recita espressamente che: *“Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”;*

a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1”;

considerato che, alla luce dei riferimenti normativi sopra citati, la procedura di gara verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

considerato che la presente concessione sarà aggiudicata tramite il criterio dell'OEPPV, con l'attribuzione dei seguenti punteggi:

- Offerta tecnica: 70 punti;
- Offerta economica: 30 punti;

considerato che gli elementi costitutivi dell'offerta tecnica ed i correlati elementi di valutazione con i relativi fattori ponderali sono espressamente indicati nel Disciplinare di gara congiuntamente alle modalità di attribuzione del punteggio;

considerato che l'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta purchè ritenuta valida e congrua dall'Amministrazione;

considerato che qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice;

visto l'art. 51, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi che prevede espressamente che: *“Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera qq), ovvero in lotti prestazionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg) in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro-imprese, piccole e medie imprese. E' fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al solo fine di eludere l'applicazione delle disposizioni del presente codice, nonché di aggiudicare tramite l'aggregazione artificiosa degli appalti”;*

considerato opportuno non procedere alla suddivisione in lotti per la sostanziale unitarietà del servizio, al fine di garantirne un'adeguata funzionalità e razionalizzazione nella gestione, nonché la celerità di svolgimento delle operazioni di gara;

visto il Comunicato del Presidente del 23 ottobre 2019 avente per oggetto: *“compatibilità clausole del Bando-tipo n. 1 con il decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50, come novellato dal d.l. 18 aprile 2019 n. 32, convertito in legge del 14 giugno 2019 n. 55”;*

considerato che il Disciplinare di gara è stato redatto sulla base del *“Bando-tipo n. 1/2017 Schema di disciplinare di gara Procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”* approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1228 del 22 novembre 2017, con adattamenti dovuti all'utilizzo della piattaforma di e-procurement S.TEL.LA. della Regione Lazio);

considerato che l'Amministrazione, ha optato, nel disciplinare di gara, di inserire il requisito economico finanziario richiesto per motivazioni legate anche, e soprattutto, alla peculiarità del settore dell'affidamento in esame, per il quale assume fondamentale importanza che l'operatore economico sia dotato di comprovata solidità e capacità economico-finanziaria idonea a garantire, anche nel corso del rapporto, un adeguato ed elevato livello qualitativo di servizio;

visto il par. n. 1 della Delibera dell'ANAC n. 1 del 11 gennaio 2017 – *“Indicazioni operative per un corretto perfezionamento del CIG”* che recita espressamente che: *“Le stazioni appaltanti che intendono avviare una procedura di selezione del contraente sono tenute ad acquisire il relativo CIG, per il tramite del RUP, anche in modalità Smart, in un momento antecedente all'indizione della procedura di gara. In particolare:*

a. per le procedure che prevedono la pubblicazione del bando o avviso di gara, il CIG va acquisito prima della relativa pubblicazione, in modo che possa essere ivi riportato;

b. per le procedure che prevedono l'invio della lettera di invito, il CIG va acquisito prima dell'invio delle stesse in modo che possa essere ivi riportato;

c. per gli acquisti effettuati senza le modalità di cui ai punti a) e b), il CIG va acquisito prima della stipula del relativo contratto in modo che possa essere ivi riportato e consentire il versamento del contributo da parte degli operatori economici selezionati (ad esempio nel caso di affidamenti in somma urgenza il CIG va riportato nella lettera d'ordine)";

considerato che la procedura di gara in questione è riconducibile alla **lett. b)** e pertanto il CIG verrà acquisito dopo la determina a contrarre il CIG va acquisito prima dell'invio delle lettere d'invito in modo che possa essere ivi riportato;

visto l'art. 50, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi che recita espressamente che: *“Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti possono inserire, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto”;*

viste le Linee Guida n. 13 recanti *“La disciplina delle clausole sociali”*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 114 del 13.2.2019;

considerato che la Stazione appaltante al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, ha previsto nella lex specialis la clausola che prevede all'aggiudicatario di assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81;

considerato pertanto che la Stazione Appaltante con note prot. num. 127896/2020; prot. num. 127898/2020; prot. num. 127900/2020; prot. num. 127902/2020; prot. num. 127903/2020, trasmesse a mezzo pec in data 13.02.2020, ha richiesto agli operatori uscenti gli elenchi del personale impiegato nel servizio di pulizie, con i relativi dati di interesse per l'espletamento della presente procedura di gara;

considerato che i dati acquisiti relativi al personale in servizio presso le strutture interessate sono confluiti in apposito allegato al Capitolato d'onori, al fine dell'operatività della clausola sociale nonché del corretto computo del valore del presente appalto di servizi;

visto l'art. 81 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 che recita espressamente che: *“ Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC e l'AGID, sono indicati i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria l'inclusione della documentazione nella Banca dati, i documenti diversi da quelli per i quali è prevista l'inclusione e le modalità di presentazione, i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati. Con il medesimo decreto si provvede alla definizione delle modalità relative alla progressiva informatizzazione dei documenti necessari a comprovare i requisiti di partecipazione e l'assenza di cause di esclusione, nonché alla definizione dei criteri e delle modalità relative all'accesso e al funzionamento nonché all'interoperabilità tra le diverse banche dati coinvolte nel procedimento. A tal fine entro il 31 dicembre 2016, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in accordo con ANAC, definisce le modalità di subentro nelle convenzioni stipulate dall'ANAC, tali da non rendere pregiudizio all'attività di gestione dati attribuite all'ANAC dal presente codice. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 13”;*

visto l'art. 216, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016 che recita espressamente che: *“Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC”;*

visto il Vademecum Anac per velocizzare e semplificare gli appalti pubblici;

considerato che alla presente procedura non si applica la disciplina introdotta con l'art. 7 della L. 6 luglio 2012, n. 94 in materia di razionalizzazione della spesa pubblica in quanto si tratta di affidamenti sopra la soglia comunitaria;

considerato, inoltre, che alla presente procedura non si applica la disciplina introdotta dall'art. 1 della L. 7 agosto 2012, n. 135 in materia di revisione della spesa pubblica in quanto trattasi di un servizio diverso da quelli previsti dall'art. 1, comma 7 della stessa legge che obbligano ad aderire alle convenzioni;

visto l'art. 34 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi che recita espressamente che:

“1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione

progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto nell'articolo 144;

2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6. Nel caso dei contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito del citato Piano d'azione”;

considerato che per il servizio oggetto della presente procedura di gara non sono stati elaborati Criteri ambientali minimi;

richiamato l'art. 32 comma 2 del D.Lgs.50/2016 che prevede che le amministrazioni aggiudicatrici decretino o determinino di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

visto l'art. 65 co. 1 del Decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, secondo cui: “Le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all'Autorità nazionale anticorruzione, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della presente norma e fino al 31 dicembre 2020”;

visto il Comunicato del Presidente dell'Anac del 20 maggio 2020 che ha esplicitato i termini di esonero per le procedure indette a far data dal 19 maggio 2020;

considerato che la presente procedura **non** è inserita nella “Programmazione biennale di servizi e forniture” annualità 2020/2021 approvata con Delibera del Consiglio di amministrazione n.8 del 26 febbraio 2020, trattandosi di procedura cui si ricorre in via del tutto eccezionale;

considerato che il par. 5.2 delle Linee Guida n.3 dell' ANAC recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni” adottate con Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 recita espressamente: “Il controllo della documentazione amministrativa, è svolto dal RUP, da un seggio di gara istituito ad hoc oppure, se presente nell'organico della stazione appaltante, da un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante. In ogni caso il RUP esercita una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate”;

considerato che il Responsabile unico del Procedimento è la dott.ssa Laura Toti, Dirigente dell' Area 1 Risorse economiche e finanziarie;

visto l'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

visto il par. 11 delle “ISTRUZIONI PER LA REDAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI E DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI DI CUI ALL'ART.21 D.LGS.50/2016 E S.M.I.” a cura del gruppo di lavoro ITACA -Osservatori Regionali Contratti Pubblici che prevede espressamente che:

“Quanto al secondo, niente pare ostare alla possibilità che, qualora l'acquisto o intervento non sia stato previsto nella seconda annualità del programma precedente, si provveda ad hoc in caso di necessità, all'aggiornamento dello stesso programma precedente con l'inclusione dell'intervento o acquisto di interesse.

In merito, in ultimo, alle motivazioni, il DM 14/2018 non detta alcun preciso indirizzo e quindi alcun limite. Le “libere motivazioni” potranno dunque riguardare ad esempio: uno **stato di necessità, se non di urgenza**; il rischio di non rispettare i tempi imposti per accedere ai finanziamenti; l'esigenza di pianificare l'attività degli uffici preposti alla gestione delle procedure di affidamento dell'Ente”;

visto l'art.113, comma 2 del Dlgs. 50/2016 e s.m.i che recita espressamente: “[...]le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel

rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.”;

visto l'art.113, comma 5-bis del Dlgs. 50/2016 esmi che recita espressamente: *“Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture”;*

visto l'art. 6, comma 1, lett. d) del REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ai sensi dell'art. 113 decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 approvato con delibera del CdA n. 16 del 13 novembre 2019 che prevede espressamente che:

“Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:

- a) gli atti di pianificazione generale e/ o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;*
- b) i lavori in amministrazione diretta;*
- c) i lavori di importo inferiore a euro 150.000,00;*
- d) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00”;*

visto l'art 15, comma 1 lett. d del Regolamento sopra citato che recita espressamente che:

“L'Amministrazione indica le condizioni per l'attribuzione dell'incentivo:

- a) appalti di servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria;*
- b) appalti di servizi e forniture che contengano gli elementi di cui all'art. 23, comma 15, del D.lgs n° 50 del 2006 e s.i.m.;*
- c) a prescindere dall'importo, gli appalti che contengono gli elementi di cui all'art. 23, comma 15 del D.lgs n° 50 del 2006 e s.i.m.;*
- d) in ogni caso, a termini dell'art. 113, comma 2, ai fini dell'incentivo per servizi e forniture, deve essere stato nominato il direttore dell'esecuzione”;***

visto il par. 10 delle Linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni» - Approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 - Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 che recita testualmente che:

“10.1. Il responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista e direttore dell'esecuzione del contratto.

10.2. Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento nei seguenti casi:

- a. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;*
- b. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;*
- c. prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico);*
- d. interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;*
- e. per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento”;*

considerato che l'appalto di servizi di cui trattasi è superiore alla soglia di cui all' art. 6 lett. d) del sopracitato Regolamento e pertanto possono essere accantonate le somme per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 comma 2 del Codice dei Contratti;

considerato che gli incentivi per le funzioni tecniche, che la Stazione appaltante destinerà in un apposito fondo ai sensi dell'art. 113, comma 2 del D.lgs. 50/2016 e smi, previsti per questa procedura di gara saranno pari a €48.720,19 (stanziamento del 2% sul valore a base d'asta dell'appalto di € 2.436.009,68 IVA esclusa ed esclusi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);

visto l'art. 3 comma 1 del “Regolamento per la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 di DiSCo”, approvato con Delibera del CdA n. 16 del 1 novembre 2019 che prevede espressamente che: *“Il Direttore Generale con apposito provvedimento individua, su proposta del Dirigente competente e*

del RUP, la struttura tecnico amministrativa destinataria dell'incentivo riferito allo specifico intervento, indicando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori?";

ritenuto opportuno nominare la seguente struttura tecnico amministrativa destinataria dell'incentivo in fase di programmazione e di affidamento con i seguenti compiti:

1) "Redazione di tutti gli atti di gara di seguito riportati: determina a contrarre; progettazione ai sensi dell'art. 23 comma 15 d. lgs 50 del 2016; capitolato d'oneri e relativi allegati; schema contratto; disciplinare di gara e relativi allegati; risposta ad eventuali chiarimenti; provvedimento ammissioni ed esclusione; determina di nomina commissione; determina di aggiudicazione; eventuale sub-procedimento di accesso agli atti;": Alessia Capogna - dipendente di DiSCo - assegnata all'Area 3 - *Collaboratore giuridico ed amministrativo*" del RUP;

2) "Supporto al Rup per la fase relativa alla verifica della documentazione amministrativa dei concorrenti; per la redazione della verbalizzazione, delle comunicazioni verso i concorrenti e interne all'Ente (pubblicità sul sito istituzionale, etc.); per la verifica dei requisiti generali e speciali dei concorrenti nella fase di ammissione ed esclusione mediante sistema AVCPASS; per la valutazione della documentazione acquisita mediante AVCPASS nella fase di aggiudicazione; per la comunicazione con l'aggiudicatario per la comprova dei requisiti generali variati rispetto alla fase amministrativa precedente (DURC, Regolarità fiscale, annotazioni sul Casellario ANAC, etc.); per la comunicazione con l'aggiudicatario per la relativa documentazione necessaria per la stipula del contratto; per la richiesta della documentazione antimafia; risposta ad eventuali chiarimenti": Alessia Capogna - dipendente di DiSCo - assegnata all'Area 3 - *Collaboratore giuridico ed amministrativo*" del RUP;

3) "Supporto al Rup per la fase operativa di inserimento della documentazione di gara sulla piattaforma S.TEL.LA, nonché per la gestione dell'intera procedura sulla medesima piattaforma": Alessia Capogna - dipendente di DiSCo - assegnata all'Area 3 - *Collaboratore giuridico ed amministrativo*" del RUP;

considerato che la ripartizione degli incentivi tra i collaboratori sopra indicati è comunque subordinata ad una nota da parte del RUP (in fase di programmazione e affidamento) nonché del Dirigente dell'Area 3, in merito agli adempimenti effettivamente svolti nell'ambito dell'incarico della PO di riferimento ed alla quota percentuale di impegno profuso dagli stessi;

considerato che le dichiarazioni di conflitto di interesse del RUP e dei dipendenti dell'Area 3 e del personale facente parte della struttura tecnico-amministrativa sopra indicata, ove appartenente ad altre Aree, saranno raccolte nella fase successiva al termine di scadenza delle offerte in relazione al numero di concorrenti;

valutata positivamente dal Rup la documentazione di gara con mail del 28 maggio 2020;

visto l'art. 30, comma 5 bis, del D.lgs n. 50/2016 e smi che recita espressamente: *"In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva"*;

considerato che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara;

visto il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42"*;

vista la Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 28 "Legge di Stabilità regionale 2020";

vista la Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 29 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022" con la quale all'art. 6 "Approvazione dei bilanci degli enti" alla lettera b) approva, tra gli altri, il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2020 e pluriennale 2021-2022 dell'Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo);

vista la Delibera del C.d.A. n. 12 del 30 ottobre 2019, con la quale è stato adottato il bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022 dell'Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza – DiSCo;

vista la Delibera del C.d.A. n. 9 del 26 febbraio 2020 avente ad oggetto: *"Variazione n. 1 di bilancio di previsione finanziario 2020-2022"*;

vista la Determina Direttoriale n. 1043 del 22 aprile 2020 avente ad oggetto: *"Variazione n. 2 di bilancio di previsione finanziario 2020-2022"*;

D E T E R M I N A

- 1.che** la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. di** ritenere sussistenti i presupposti e le condizioni di cui all'art. 63, co. 2 lett. c) del d.lgs. n. 50/2016 per le ragioni espresse dettagliatamente nel presente provvedimento, e per l'effetto indiretta una procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. C) del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio di "reception e accoglienza" da eseguirsi presso gli uffici amministrativi e le residenze universitarie di DiSCo, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per la durata di 12 mesi a far data dalla stipula del contratto;
- 3.che** la procedura in questione sarà aggiudicata con il criterio con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, co. 3 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e smi;
- 4.di** approvare tutta la documentazione di gara: progettazione ai sensi dell'art. 23 comma 15 d. lgs. 50 del 2016; capitolato d'oneri e relativi allegati; schema contratto; disciplinare di gara e relativi allegati;
- 5.di** approvare i criteri adottati per l'individuazione degli operatori da invitare alla presente procedura e, per l'effetto, l'elenco degli operatori invitati, individuati attraverso l'applicazione dei suddetti criteri, i cui nominativi sono contenuti in apposito allegato alla presente determina, la cui pubblicazione è tuttavia differita al termine di scadenza delle offerte ai sensi dell'art. 53 comma 2 lett. b) d.lgs. n. 50/2016 e smi;
- 6.di** procedere con l'invito degli operatori individuati secondo i criteri prestabiliti in motivazione, prevedendo nella lettera di invito l'iscrizione degli stessi alla piattaforma regionale di e-procurement S.TEL.LA. su cui si svolgerà la presente procedura negoziata;
- 7.che** la mancata iscrizione nel termine prestabilito da parte dell'operatore invitato ne impedisce la partecipazione alla procedura, dimostrandone il disinteresse, ma non inficia la procedura stessa;
- 8.di** consentire l'accessibilità a tutta la documentazione di gara mediante la pubblicazione degli stessi sul sito internet dell'Ente: www.lazioDISCO.it – *Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti – Gare Servizi*;
- 9.che** l'importo a base d'asta è di € 2.436.009,68 € iva esclusa per 12 mesi;
- 10.che** il valore complessivo della presente procedura è stimato in € 2.971.931,81, IVA inclusa per 12 mesi;
- 11.che** la spesa complessiva di € 2.971.931,81, IVA inclusa sarà impegnata per **2.957.072,15 €** decurtata della somma di € 14.859,66 €, IVA inclusa, relativa agli oneri di cui all'art. 30, comma 5 bis, del D.lgs n. 50/2016 e smi;
- 12.di prenotare** per il periodo 1 ottobre 2020 – 31 dicembre 2020 le seguenti somme necessarie per il servizio di cui trattasi, sul bilancio dell'Ente esercizio finanziario 2020:

Capitolo	Art.	PDCI	Importo €
63049	6	1.03.02.13.001	17.195,89 €
22011	11	1.03.02.13.001	396.123,32 €
22011	21	1.03.02.13.001	139.692,35 €
22011	31	1.03.02.13.001	46.564,12 €
22011	41	1.03.02.13.001	46.564,12 €
22011	51	1.03.02.13.001	93.128,24 €

- 13.di prenotare** per il periodo 1 gennaio 2021 – 30 settembre 2021 le seguenti somme necessarie per il servizio di cui trattasi, sul bilancio dell'Ente esercizio finanziario 2021:

Capitolo	Art.	PDCI	Importo €
63049	6	1.03.02.13.001	51.587,67 €
22011	11	1.03.02.13.001	1.188.369,97 €
22011	21	1.03.02.13.001	419.077,06 €
22011	31	1.03.02.13.001	139.692,35 €

22011	41	1.03.02.13.001	139.692,35 €
22011	51	1.03.02.13.001	279.384,71 €

14.di assumere per il periodo 1 ottobre 2020 – 31 dicembre 2020 le seguenti somme relative agli incentivi per le funzioni tecniche, sul bilancio dell'Ente esercizio finanziario 2020:

Capitolo	Art.	PDCI	Importo €
63049	6	1.03.02.13.001	283,32 €
22011	11	1.03.02.13.001	6.526,46 €
22011	21	1.03.02.13.001	2.301,55 €
22011	31	1.03.02.13.001	767,18 €
22011	41	1.03.02.13.001	767,18 €
22011	51	1.03.02.13.001	1.534,36 €

14.di assumere per il periodo 1 gennaio 2021 – 30 settembre 2021 le seguenti somme relative agli incentivi per le funzioni tecniche, sul bilancio dell'Ente esercizio finanziario 2020:

Capitolo	Art.	PDCI	Importo €
63049	6	1.03.02.13.001	849,95 €
22011	11	1.03.02.13.001	19.579,37 €
22011	21	1.03.02.13.001	6.904,64 €
22011	31	1.03.02.13.001	2.301,55 €
22011	41	1.03.02.13.001	2.301,55 €
22011	51	1.03.02.13.001	4.603,09 €

15 di prenotare la spesa complessiva di **€ 14.859,66**, IVA compresa, relativa agli oneri di cui all'art. 30, comma 5 bis delle prestazione, del D.lgs n. 50/2016 e smi sul bilancio dell'Ente esercizio finanziario 2021:

Capitolo	Art.	PDCI	Importo €
63049	6	1.03.02.13.001	7.962,28 €
22011	11	1.03.02.13.001	2.807,89 €
22011	21	1.03.02.13.001	935,96 €
22011	31	1.03.02.13.001	345,65 €
22011	41	1.03.02.13.001	935,96 €
22011	51	1.03.02.13.001	1.871,92 €

16.di nominare la seguente struttura tecnico amministrativa destinataria dell'incentivo in fase di programmazione e di affidamento con i seguenti compiti:

a) “Redazione di tutti gli atti di gara di seguito riportati: determina a contrarre; progettazione ai sensi dell'art. 23 comma 15 d. lgs 50 del 2016; capitolato d'oneri e relativi allegati; schema contratto; disciplinare di gara e relativi allegati; risposta ad eventuali chiarimenti; provvedimento ammissioni ed esclusione; determina di nomina commissione; determina di aggiudicazione; eventuale sub-procedimento di accesso agli atti;”: Alessia Capogna - dipendente di DiSCo - assegnata all'Area 3 - *Collaboratore giuridico ed amministrativo*” del RUP;

b) “Supporto al Rup per la fase relativa alla verifica della documentazione amministrativa dei concorrenti; per la redazione della verbalizzazione, delle comunicazioni verso i concorrenti e interne all'Ente (pubblicità sul sito istituzionale, etc.); per la verifica dei requisiti generali e speciali dei concorrenti nella fase di ammissione ed esclusione mediante sistema AVCPASS; per la valutazione della documentazione acquisita mediante AVCPASS nella fase di aggiudicazione; per la comunicazione con l'aggiudicatario per la comprova dei requisiti generali

variati rispetto alla fase amministrativa precedente (DURC, Regolarità fiscale, annotazioni sul Casellario ANAC, etc.); per la comunicazione con l'aggiudicatario per la relativa documentazione necessaria per la stipula del contratto; per la richiesta della documentazione antimafia;; risposta ad eventuali chiarimenti": Alessia Capogna - dipendente di DiSCo - assegnata all'Area 3 - *Collaboratore giuridico ed amministrativo*" del RUP;

c) "Supporto al Rup per la fase operativa di inserimento della documentazione di gara sulla piattaforma S.TEL.LA, nonché per la gestione dell'intera procedura sulla medesima piattaforma": Alessia Capogna - dipendente di DiSCo - assegnata all'Area 3 - *Collaboratore giuridico ed amministrativo*" del RUP;

17.che la ripartizione degli incentivi tra i collaboratori sopra indicati è subordinata ad una nota da parte del RUP (in fase di programmazione e affidamento) nonché Dirigente dell'Area 3, in merito agli adempimenti effettivamente svolti nell'ambito dell'incarico della PO di riferimento ed alla quota percentuale di impegno profuso dagli stessi;

18.che il Responsabile unico del Procedimento è la dott.ssa Laura Toti, Dirigente dell' Area 1 Risorse economiche e finanziarie

19.di mettere a disposizione del RUP e della Commissione della procedura di gara in oggetto, l'Ufficio Gare e Contratti di DISCO per quanto concerne il supporto del medesimo nella indizione e gestione della procedura, compresa la verifica della documentazione amministrativa delle domande pervenute, la verifica del possesso dei requisiti generali e speciali mediante la banca dati e per gli ulteriori, connessi e successivi adempimenti amministrativi fino alla stipula del contratto;

20.che i successivi adempimenti relativi alla gestione del Servizio in fase esecutiva è rimessa al DEC ed agli appositi Uffici dell'Amministrazione destinatari del Servizio stesso;

21.che con successivo atto di aggiudicazione si procederà a nominare i Direttori dell'esecuzione del contratto.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL'ISTRUTTORIA

Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell'Atto, firmato digitalmente dalla P.O.:
ING. LENTI MAURO in data **29/05/2020**

VISTO DI LEGITTIMITA' TECNICO/AMMINISTRATIVO

Il Dirigente, ritenuto che, all'esito degli accertamenti e/o valutazioni effettuate dal Responsabile del Procedimento, sussistono i presupposti giuridici e di opportunità per l'adozione della presente proposta, esprime con la sua sottoscrizione, parere favorevole all'adozione del provvedimento.

Visto di legittimità Tecnico/amministrativo, firmato digitalmente dal Dirigente dell'Area: **AREA 3 - GARE E CONTRATTI ING. LENTI MAURO** in data **29/05/2020**

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio 1.1-Bilancio, attesta la correttezza dell'istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'articolo 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e all'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2020	63049	579	1	01	03	1	03	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e	283,32

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 1328 del 08/06/2020

									custodia e accoglienza	
2020	22011	580	1	04	04	1	03	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	6.526,46
2020	22011	581	1	04	04	1	03	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2.301,55
2020	22011	582	1	04	04	1	03	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	767,18
2020	22011	583	1	04	04	1	03	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	767,18
2020	63049	584	1	01	03	1	03	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	849,95
2020	22011	585	1	04	04	1	03	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	19.579,37
2020	22011	586	1	04	04	1	03	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	6.904,64
2020	22011	587	1	04	04	1	03	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2.301,55
2020	22011	588	1	04	04	1	03	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2.301,55
2020	22011	589	1	04	04	1	03	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	4.603,09
2020	22011	590	1	04	04	1	03	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	1.534,36

Esito istruttoria contabile: ISTRUTTORIA CONCLUSA CON ESITO POSITIVO

Visto di regolarità sulla correttezza dell'istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio 1.1 Bilancio: **RAG. DOTTARELLI LEONARDO** in data **03/06/2020**

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente, all'esito delle verifiche effettuate dal responsabile del Servizio, conferma la correttezza dell'istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'articolo 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m e all'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.

Visto di conferma della regolarità sulla correttezza dell'istruttoria contabile. firmato digitalmente dal dirigente dell'Area AREA 1 - RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE **DOTT.SSA TOTI LAURA** in data **04/06/2020**

ADOZIONE ED ESECUTIVITA'

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 1468 del 28/05/2020, preso atto dell'istruttoria svolta, dei pareri
REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 1328 del 08/06/2020

espressi e dei controlli eseguiti, adotta la determinazione direttoriale e la rende esecutiva apponendo contestualmente il visto definitivo ai sensi dell'articolo 53 e/o 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e dell'allegato del D.lgs 118/2011.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale **Dott. CORTESINI PAOLO** In data **08/06/2020**